Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 | Roma — Venerdì, 14 marzo | Numero 63

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32 : semestre L. 18 : trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36 : » » 20 : » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 60 : » » 42 : » » 24
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi. . . . . » 0.40 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 244 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per il tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai comma secondo e terzo dell'art. 7 del Nostro decreto 18 novembre 1918, n. 1721, è sostituito il seguente:

« Le Direzioni compartimentali del lotto saranno soppresse, e le loro attribuzioni passeranno alle Intendenze di finanza a datare dal 1° luglio 1919. Con decreto Reale sarà provveduto alle norme esecutive anche per quanto riguarda la sistemazione organica del personale ».

Art. 2.

Per provvedere alle esigenze di servizio presso la nuova Direzione generale dei monopoli commerciali è data facoltà al ministro delle finanze di modificare, di concerto col ministro del tesoro, i ruoli organici del personale subalterno dell'amministrazione centrale delle finanze e stabilire ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del nostro decreto 18 novembre 1918, n. 1721, le norme per l'assunzione ai posti di risulta, con che la relativa spesa, in aggiunta a quella occorrente per le modificazioni organiche del personale amministrativo, di ragioneria e d'ordine, sia contenuta entro i limiti della complessiva somma concessa con l'art 5 del Nostro decreto succitato.

Art. 3.

Il presente decreto sarà sottoposto al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO — MEDA — STRINGHER.

Visto, *il guardasigilli:* FACTA.

Il numero 258 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, e il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, e le loro successive modificazioni;

Viste le leggi 8 giugno 1913, n. 601, e 21 marzo 1915, n. 301, portanti modificazioni ed aggiunte alla legge sull'avanzamento nel R. esercito;

Vista la legge 18 luglio 1912, n 806, sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina, e il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867, e le loro successive modificazioni;

Visto il testo unico sugli stipendi e assegni fissi per il R. esercito, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 16 giugno 1907, n. 545, che dà piena ed intera esecuzione alla convenzione internazionale per il miglioramento della sorte dei malati e dei feriti in guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ufficiale prigioniero di guerra non può durante la prigionia conseguire avanzamenti. La prigionia peraltro non interrompe il computo della anzianità.

Art. 2.

Per ogni ufficiale reduce da prigionia il Ministero della guerra, constatata la posizione sia penale che disciplinare in rapporto al fatto della prigionia, dichiara se nulla osti a che l'ufficiale stesso sia preso in esame per l'avanzamento.

Nessun avanzamento, compreso quello per titolo maturatosi prima della cattura, può essere conseguito dall'ufficiale anteriormente al rilascio della predetta dichiarazione del Ministero.

L'ufficiale pel quale sia stata rilasciata la dichiarazione anzidetta, ha diritto, ove gli sia riconosciuta, per ogni singolo grado, la idoneità all'avanzamento, a conseguire con effetto retroattivo le promozioni che avrebbe normalmente ottenuto se non fosse caduto prigioniero, nonchè le promozioni per merito di guerra, per merito eccezionale ed a scelta eventualmente spettantegli per titolo maturato prima della cattura.

Art. 3.

Fermo il disposto del precedente articolo, il giudizio d'avanzamento per ogni singola promozione che l'ufficiale reduce da prigionia dovrebbe conseguire per raggiungere la carriera che, ove non fosse caduto prigioniero, gli sarebbe normalmente spettata, non potrà essere emesso dalle competenti Commissioni d'avanzamento se non dopo che l'ufficiale abbia, per ogni singola promozione da conseguire, complessivamente ed effettivamente esercitato le funzioni del proprio grado, dopo il ritorno dalla prigionia, per un periodo di tre mesi se trattasi di grado subalterno e di sei mesi in ogni altro caso. Il servizio di tre mesi o sei mesi decorrerà per le promozioni successive alla prima conseguita dopo il ritorno di prigionia, dalla data del decreto di promozione, indipendentemente dalla anzianità di grado assegnata.

Nei predetti periodi di esercizio delle funzioni del grado potrà, per un massimo di un mese se trattasi di grado subalterno e di tre mesi in ogni altro caso, essere computato il servizio prestato nel grado prima della cattura; non sarà invece in alcun modo computabile il tempo passato in prigionia.

Le promozioni il diritto alle quali erasi maturato prima che l'ufficiale cadesse in prigionia, avranno luogo, previo il regolare giudizio di idoneità all'avanzamento, indipendentemente dal periodo di esercizio delle funzioni del grado stabilito al primo comma del presente articolo.

Gli ufficiali delle categorie in congedo i quali siano stati ricollocati in congedo dovranno, per conseguire le promozioni di cui al presente articolo, avere una permanenza nel grado di tre mesi pei gradi subalterni e di sei mesi in ogni altro caso; ove non siano stati giudicati idonei prima del congedamento, dovranno, per ogni grado da conseguirsi, subire, agli effetti del giudizio d'avanzamento, congruo periodo di richiamo.

Art. 4.

Per gli ufficiali che alla data del presente decreto siano già tornati dalla prigionia ed abbiano comunque conseguito delle promozioni, le norme del presente decreto avranno integrale applicazione per le promozioni ulteriori.

Art. 5.

L'avanzamento degli ufficiali medici rimane sospeso dal momento in cui essi cadono nelle mani del nemico.

All'atto del rimpatrio essi saranno direttamente investiti del grado che avrebbero raggiunto al turno normale se il loro avanzamento non fosse rimasto sospeso; la concessione del grado sarà peraltro sottoposta alle condizioni di cui al precedente art. 2 ed a giudizio di idoneità da emettersi dall'Ispettorato di sanità previ i necessari accertamenti presso le autorità gerarchiche circa le attitudini militari e le qualità di carattere e previ, se del caso, opportuni esperimenti.

Nel caso che il grado da conseguire dall'ufficiale non sia quello immediatamente successivo a quello posseduto, od a quello per cui egli aveva maturato il titolo alla data in cui cadde in mano del nemico, l'Ispettorato di sanità, ove non abbia elementi per giudicare l'ufficiale idoneo all'ultimo dei gradi che gli spetterebbe o ritenga l'ufficiale non idoneo al predetto grado, dovrà dichiarare esplicitamente se e per quale dei gradi intermedi ritenga sussistere la idoneità.

L'ufficiale avrà diritto a conseguire, con l'anzianità che gli sarebbe spettata a turno normale, il grado intermedio per il quale l'Ispettorato, previ sempre gli accertamenti e gli eventuali esperimenti di cui al 2° comma del presente articolo, lo abbia dichiarato idoneo.

Il giudizio di idoneità ad un grado intermedio emesso dall'Ispettorato di sanità nei casi in cui non gli sia possibile, per mancanza di elementi, pronunciarsi per l'idoneità a un grado superiore, non deve intendersi, ai sensi delle disposizioni che regolano l'esclusione dall'avanzamento, come giudizio di inidoneità al detto grado superiore.

Art. 6.

Agli effetti del presente decreto sono abrogati, per quanto riguarda gli ufficiali: l'art. 60 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito ed i paragrafi 229 e 230 del regolamento per l'esecuzione della predetta legge, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626.

Art. 7.

All'ufficiale reduce da prigionia inidoneo per ferita, lesione o malattia a senso degli articoli 7 e 8 del decreto Luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 62, sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli suddetti, fermo rimanendo le norme ed i termini stabiliti per l'avanzamento dal presente decreto.

Art. 8.

Il tempo della prigionia deve, agli effetti delle disposizioni d'avanzamento emanate durante l'attuale guerra, essere considerato come servizio in zona territoriale. A tale norma potrà essere fatta eccezione per quegli ufficiali che al momento della cattura erano feriti o si trovavano degenti in luogo di cura per malattia o che abbiano ottenuto promozioni speciali o ricompense al valore per il fatto d'arme durante il quale caddero in prigionia.

Art. 9.

Gli assegni inerenti al nuovo grado, per gli ufficiali promossi dopo il ritorno dalla prigionia, decorrono dal 1° giorno del mese successivo a quello della data alla quale venga fatta risalire l'anzianità del nuovo grado, a meno che nel decreto di promozione sia diversamente disposto.

Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Art. 11.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — CAVIGLIA.

Visto, *Il guardasigilli:* FACTA.

Il numero 263 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e delle facoltà conferite al Governo del Re colla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il Nostro decreto 14 settembre 1918, n. 1314;

Visto il Nostro decreto 5 gennaio 1919, n. 18;

Sulla proposta del ministro della marina, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'indennità stabilita dal Nostro decreto 14 settembre 1918, n. 1314, nei limiti e sotto le condizioni di cui al decreto stesso e di cui al decreto Luogotenenziale n. 18 del 5 gennaio 1919, è dovuta agli ufficiali dei corpi militari della R. marina - esclusi i volontari moto-nautici - sia in servizio attivo permanente sia richiamati dal congedo fino a che siano in servizio.

L'indennità però non spetta agli ufficiali di complemento cui è temporaneamente conferito il grado in dipendenza della requisizione del naviglio mercantile (militarizzati).

Art. 2.

Il pagamento della indennità resta sospeso agli ufficiali:

a) in missione all'estero;

b) a stipendio sospeso o ridotto, salvo i casi di aspettativa per infermità, o di licenza straordinaria per infermità, nei quali l'indennità continuerà ad esser dovuta per intero;

c) che percepiscono indennità di guerra intera o ridotta.

Art. 3.

Per gli ufficiali che percepiscano l'indennità di guerra intera o ridotta, l'indennità subirà una riduzione di lire trenta.

Art. 4.

Agli aspiranti ufficiali, esclusi gli aspiranti dei corsi normali della R. Accademia navale, spetta l'indennità nella misura ridotta di cui al precedente articolo, siano o no provvisti della indennità di guerra intera o ridotta.

Ad essi sono applicabili le restrizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 5.

Agli ufficiali richiamati dal congedo che siano impiegati dello Stato o di enti pubblici locali sono applicabili esclusivamente le disposizioni del presente decreto e cesserà a loro riguardo la corresponsione di qualunque indennità caroviveri a carico dell'Amministrazione alla quale appartengono.

Art. 6.

Il soprassoldo mensile di L. 60, concesso col Nostro decreto 6 ottobre 1918, n. 1593, ai sottufficiali e militi dei carabinieri Reali e della R. guardia di finanza, nonchè ad altre categorie di agenti dipendenti dal Ministero dell'interno, è esteso ai sottufficiali della R. marina in sostituzione degli assegni stabiliti dai Nostri decreti 14 giugno 1917, n. 1022, 9 agosto 1917, n. 1298, e 13 giugno 1918, n. 843.

Il soprassoldo di cui al precedente comma è dovuto nella misura di L. 31 mensili ai sottufficiali che percepiscano indennità di guerra intera o ridotta.

Dal godimento del soprassoldo di cui al presente articolo sono esclusi in ogni caso i sottufficiali della R. marina richiamati in servizio dal collocamento a riposo in base al R. decreto 9 maggio 1915, n. 658, o al decreto Luogotenenziale 15 luglio 1915, n. 1132, appartenenti a classi anteriori al 1874.

Ai personali civili ai quali si riferisce l'indennità caro-viveri stabilita dal Nostro decreto 14 settembre 1918, n. 1314, qualora si trovino in servizio presso la R. marina come sottufficiali e godano dell'indennità di guerra intera o ridotta, spetta l'indennità caro-viveri nella misura ridotta di lire 31 mensili.

Art. 7.

Il presente decreto ha vigore dal 1° ottobre 1918.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA

VILLA — DEL BONO — STRINGHER

Visto, *Il guardasigilli:* FACTA.

Il numero 264 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671 sul conferimento dei poteri eccezionali per la guerra;
Visto il Nostro decreto 23 gennaio 1919, n. 63;
Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1918-919, sono aumentati delle somme per ognuno di essi indicate:

Cap. n. 72-*bis*. Fitti d'immobili ad uso militare, ecc.	2,000,000 —
Cap. n. 85-*bis*. Spese per la guerra, ecc.	700,000,000 —
Cap. n. 85-*ter*-A. Spese per la guerra concernenti le armi e munizioni	500,000,000 —
Cap. n. 85-*ter*-B. Spese per la guerra concernenti l'aeronautica	198,000,000 —
Totale	1,400,000,000 —

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO — STRINGHER — CAVIGLIA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 278 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto il Nostro decreto del 13 ottobre 1918, n. 1573;
Sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col ministro per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A far parte delle Camere di commercio italiane all'estero in qualità di soci effettivi ai sensi dell'art. 5 del precitato Nostro decreto del 13 ottobre 1918, numero 1573, sono ammessi anche i cittadini del paese dove hanno sede le Camere, nella misura di non oltre un terzo del totale di tale categoria di soci.

Ordiniamo che il presente decreto, **munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

CIUFFELLI — SONNINO.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 275 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In forza dei poteri conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto coi ministri segretari di Stato per l'interno, per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari, per il tesoro e per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 28 febbraio 1919, cessano dalle loro funzioni i commissari per le sementi agrarie, istituiti a norma del decreto Luogotenenziale 20 dicembre 1917, n. 2050, e le Commissioni d'incetta, di sementi agrarie, di cui al decreto Luogotenenziale 18 agosto 1918, n. 1201. Cessa altresì ogni altro modo di requisizione o di approvvigionamento di sementi agrarie, per conto dello Stato, nonchè la funzione di qualunque ente distributore delle sementi stesse.

Limitatamente alle operazioni di sistemazione amministrativa e contabile della intera gestione, e di rendiconto, nonchè alla ultimazione delle operazioni in corso relative alle sementi per la sola semina primaverile del corrente anno, i Commissariati per le sementi e gli enti distributori continueranno in gestione di liquidazione, a cura dei commissari stessi, a decorrere dal 1° marzo 1919.

Per gli effetti tutti delle disposizioni di cui al comma precedente i Commissariati per le sementi, gli altri organi provinciali ed il relativo servizio centrale delle sementi, finora facenti parte della Direzione generale della mobilitazione agraria, passano, da tale ultima data, alla dipendenza della ragioneria centrale del Ministero per l'agricoltura.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, **munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

VILLA — RICCIO — CRESPI — STRINGHER — CAVIGLIA.

Visto. *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 276 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In forza dei poteri conferiti al Govrno del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto il Nostro decreto 18 agosto 1918, n. 1279, che sottopone al controllo governativo la esportazione de-

gli animali bovini dal territorio di ciascuna Provincia;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con i ministri segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia e culti, per gli approvvigionamenti e consumi alimentari e per i trasporti marittimi e ferroviari;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Dal controllo governativo, prescritto dall'art. 1 del decreto Luogotenenziale 18 agosto 1918, n. 1279, sono eccettuati gli animali bovini aventi tutti i denti incisivi « da latte ». La esportazione di tali bovini è libera dal territorio di ciascuna Provincia.

Art. 2.

Il ministro per l'agricoltura, sentito il Comitato zootecnico, con proprio decreto motivato, può liberare dal controllo di cui al citato decreto Luogotenenziale 18 agosto 1918, n. 1279, anche la esportazione dal territorio di singole Provincie o di gruppi di Provincie, degli animali bovini aventi due o più denti incisivi « da adulti ».

Art. 3

Il presente decreto entrerà in vigore nel quinto giorno dopo quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — RICCIO — FACTA — CRESPI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 277 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata, e dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto lo scarso numero di bovini nella provincia di Belluno;
Considerata la necessità di iniziare la ricostituzione del patrimonio zootecnico di quella Provincia;
Visto il decreto 2 gennaio 1919 per le provincie di Treviso e di Venezia;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con i ministri della grazia e giustizia e dei culti, degli approvvigionamenti e dei consumi alimentari, della guerra, delle finanze e delle terre liberate;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Commissione provinciale di agricoltura della provincia di Belluno ha facoltà di precettare i tori e torelli e le giovenche e le vacche della razza bellunese riconosciute idonee alla conservazione della razza stessa.

Art. 2.

I bovini precettati non possono essere macellati, nè asportati fuori del territorio della provincia di Belluno, fino ad un anno dalla conclusione della pace.

Art. 3.

Il commercio degli animali precettati è libero nel territorio della detta Provincia ma i passaggi di proprietà dei detti animali dovranno essere denunciati alla rispettiva locale Commissione provinciale di agricoltura, in base a speciali norme che dalla Commissione stessa verranno all'uopo diramate.

Art. 4.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nell'art. 2 del presente decreto saranno punite con la pena pecuniaria da L. 200 a 500 per ciascun capo di bestiame macellato od esportato.

Le infrazioni alla disposizione contenuta nell'art. 3 del presente decreto saranno punite con pena pecuniaria da L. 20 a L. 300.

Art. 5.

Le pene pecuniarie, di cui al precedente articolo, saranno applicate dall'intendente di finanza.

Il decreto dell'intendente di finanza può essere impugnato con reclamo al Ministero per l'agricoltura, entro il termine di giorni quindici dalla notificazione del decreto di condanna.

Art. 6.

Alla precettazione sono applicate le norme degli articoli da 43 a 48 del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740, per quanto riguarda la notifica del decreto dell'intendente, la impugnatura del decreto, il termine per il pagamento e la riscossione delle pene pecuniarie inflitte.

Art. 7.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno e fino a tutto l'anno successivo a quello in cui verrà pubblicata la pace.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

VILLA — FACTA — CRESPI — CAVIGLIA — MEDA — FRADELETTO — RICCIO.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 278 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto il Nostro decreto 29 agosto 1918, n. 1261;
Visto che con atto pubblico del 10 febbraio 1919 a rogito del R. notaio C. Petragnani (N. del repertorio 61?4; N. del rogito 1909) si è costituita in Roma una Federazione di Consorzi per l'industria dei pellami;
Su conforme deliberazione del Comitato interministeriale degli approvvigionamenti;
Su proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È costituita una Federazione con sede in Roma per l'importazione, per l'acquisto, per la distribuzione e per

la vendita per conto dei Consorzi federati di pelli greggie o lavorate, di materie concianti ed affini e relativi manufatti.

La Federazione è composta dei Consorzi aderenti all'atto pubblico in data 10 febbraio 1919 a rogito del R. notaio C. Petragnani in Roma e di quelli che potranno in seguito farne parte ai sensi dell'atto stesso.

Art. 2.

La Federazione eserciterà la propria azione sotto la vigilanza di uno o più delegati del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro e secondo lo statuto che sarà approvato dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

CIUFFELLI

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

R. ESERCITO ITALIANO

COMANDO SUPREMO

Noi generale d'esercito cavaliere di Gran Croce, Armando Diaz, capo di stato maggiore del R. esercito;

Visto l'art. 251 del Codice penale per l'esercito;

Visti i nn. 39 (5° comma) e 41 del « Servizio in guerra », parte 1ª;

ORDINIAMO:

Il periodo di tempo stabilito per la validità dell'Ordinanza del Ministero della giustizia del 23 maggio 1918, n. 184 B. L. I., concernente un temporaneo aumento delle competenze dei periti giudiziali medici nella procedura penale, è prorogato fino a nuova disposizione.

Addì 18 febbraio 1919.

Il capo di stato maggiore dell'esercito: A. DIAZ.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA MARINA

Disposizioni

In base alle facoltà conferitemi col decreto Luogotenenziale in data 3 febbraio 1919, n. 148;

DISPONGO:

1. Gli ex-lavoranti dei quali è cenno nell'art. 1 del succitato decreto Luogotenenziale saranno ammessi in servizio purchè ne presentino domanda, a me diretta, non oltre due mesi dalla data della pubblicazione delle presenti disposizioni, presentandola al Ministero della marina, oppure ai comandi in capo dei dipartimenti militari marittimi o comandi militari marittimi.

Per coloro che si trovassero sotto le armi, il termine per la presentazione della domanda potrà essere prorogato, a richiesta, non oltre 30 giorni dalla data del congedamento.

2. Il Ministero della marina compirà su ciascuna domande una rapida inchiesta per accertare se i richiedenti non debbano ritenersi esclusi dall'ammissione per i motivi indicati dal paragrafo 17 del regolamento per il personale lavorante borghese della R. marina, senza tener conto del subito licenziamento.

3. L'ammissione in servizio dei predetti ex-lavoranti avrà luogo con la stessa qualifica posseduta alla data del licenziamento, tenuto conto delle modificazioni apportate dal regolamento per il personale lavorante borghese della R. marina approvato con decreto Luogotenenziale 27 aprile 1917, n. 799.

4. Nel caso di comprovata inabilità fisica al servizio, gli ex-lavoranti saranno esonerati a termini del regolamento, in base agli anni di servizio precedentemente prestati.

5. Per ciascuna domanda, espletata che sia l'istruttoria, sarà compilata apposita relazione a me diretta per la mia decisione sulla definitiva ammissione.

Roma, 12 marzo 1919.

Il ministro della marina: DEL BONO.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO E MINISTERO DEL TESORO

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916, n. 224, determinato il giorno 8 marzo 1919, da valere dal giorno 10 al giorno 16 marzo 1919: L. 120,18.

Roma, 9 marzo 1919

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 12 marzo 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . . .	83.21	—
3.50 % netto (1902) . . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	89.41	—

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Smarrimento di ricevuta (2ª pubblicazione). (El. n. 26).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico, presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 194 — Data della ricevuta: 11 giugno 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Benevento — Intestazione della ricevuta: Rossi Antonio fu Giuseppe (pos. n. 636730) — Titoli del debito pubblico nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 35 — Consolidato 3,50 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1918.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3148 — Data della ricevuta: 29 maggio 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Vacca Diego di Raffaele, domic. in Capri (pos. n. 635821) — Titoli del debito pubblico al portatore n. 3 — Ammontare della rendita L. 10,50 — Consolidato 3,50 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1917 — Senza cedole.

Numeri ordinali portati dalle ricevute: 199 200 — Data delle ricevute: 10 gennaio 1918 — Ufficio che rilasciò le ricevute: Intendenza di finanza di Lucca — Intestazione delle ricevute: Angelini Armando fu Alberto (pos. n. 617938) — Titoli del debito pubblico nominativi 7 — Ammontare della rendita L. 189 — Consolidato 4,50 0[0 — Decorrenza 1° ottobre 1917.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 1° marzo 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settori esteri.

L'Agenzia Stefani comunica:

TOKIO, 12. — Il generale Jamada ha inviato un distaccamento delle forze che si trovano sotto i suoi ordini nelle regioni della provincia dell'Amour, dove il 26 scorso una compagnia di giapponesi era stata annientata.

Questo distaccamento, sotto il comando del colonnello Takahashi, ha impegnato combattimento con le forze del nemico, ammontanti a circa 3000 uomini, ad est di Alexievsk e si è impadronito di Pavlovskoe dopo un accanito combattimento.

I giapponesi hanno perduto 120 uomini e il nemico 300

Il Gran quartiere giapponese prende disposizioni per annientare il nemico in quella parte della Siberia.

ZURIGO, 13. — Si ha da Berlino:

Secondo una informazione ufficiosa tedesca da Libau, i bolscevichi avrebbero perduto in combattimento l'importante nodo di Schaulen, dove convergono le ferrovie Tilsit-Libau e Libau-Dwinaburg.

Al nord è caduta anche Scagarrer.

BRUXELLES, 13. — La delegazione degli alleati per la Commissione dell'armistizio, condotta dall'ammiraglio Weymiss e composta di una trentina di delegati francesi, italiani, inglesi e americani, è giunta alle 15,20. Con lo stesso treno sono giunti Hoover e Mac Lay, presidente del Controllo della navigazione inglese.

La Conferenza per la pace

L'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 13 (ufficiale). — La Commissione per la legislazione internazionale del lavoro, sotto la presidenza di Gompers, dopo avere esaurito l'esame in terza lettura del progetto britannico, eccetto per due articoli sui quali ha aggiornato la sua decisione definitiva fino a lunedì, ha intrapreso l'esame delle misure da prendere in vista della prima riunione della Conferenza internazionale del lavoro, che avrà luogo nel prossimo ottobre, ed ha deciso di scegliere Washington come sede della prima riunione, se il Governo degli Stati Uniti consente a tale progetto. Un Comitato internazionale sarà incaricato di preparare la convocazione della Conferenza.

*** PARIGI, 13. — La Commissione che studia i problemi riguardanti le responsabilità della guerra e le relative sanzioni, procedendo con assiduità nei suoi lavori, li ha condotti a buon punto e si ritiene che tra breve presenterà alla Conferenza la sua relazione, che assumerà il carattere di un documento storico della più alta importanza. Nella Commissione plenaria e nelle Sottocommissioni hanno efficacemente collaborato coi delegati italiani il senatore Scialoia, il consigliere D'Amelio, il ministro plenipotenziario Ricci-Busatti e il console generale Tosti. Alla Sottocommissione che accertò i fatti incriminabili della premeditazione della guerra, della violazione della neutralità e delle atrocità commesse dai nemici, sono stati presentati tutti i lavori pubblicati in Italia durante la guerra per accertare la violazione del diritto delle genti, e i dati in essi contenuti saranno avvalorati e completati dalle conclusioni già pronte della Commissione Reale d'inchiesta presieduta dal senatore Mortara.

*** PARIGI, 13. — La Commissione plenaria per le riparazioni si è riunita sotto la presidenza del vice presidente Hugues in assenza del ministro Klotz. Si è iniziato l'esame del principio della solidarietà tra gli Stati nemici debitori degli Stati alleati ed associati. Hanno esposto i punti di vista delle nazioni da loro rappresentate i signori: D'Amelio (Italia), Protic (Serbia) Danielopol (Romania), Olchowski (Polonia).

*** BRUXELLES, 12. — I plenipotenziari incaricati di riprendere i negoziati interrotti a Spa si riuniranno domani. Sono arrivati soltanto una ventina di delegati tedeschi. I plenipotenziari saranno probabilmente ricevuti dal Governo. Hoover arriverà domani.

"Memorandum" della Delegazione italiana alla Conferenza di Parigi

(*Continuazione*).

Confine terrestre orientale.

Passando all'esame del confine terrestre ad oriente il documento osserva:

A correggere l'iniquità e l'errore per cui nel 1866 fu dato all'Italia per confine orientale coll'Austria quello che era l'artificioso confine interno stabilito dal Governo di Vienna tra due organismi amministrativi (Lombardo-Veneto e Litorale austriaco) appartenenti al medesimo Stato, conviene anche nella Venezia Giulia seguire l'indicazione della natura e il monito della storia e portare il nuovo confine d'Italia al displuvio delle Alpi Giulie sino al Quarnero.

Si tratta di seguire lo stesso concetto di separazione geografica, di difesa naturale, di tradizione storica, di redenzione nazionale.

Geografi d'ogni paese e d'ogni età hanno posto alle Alpi Giulie il confine d'Italia. L'intera Venezia Giulia ha avuto uno svolgimento storico non difforme da ogni altra regione della penisola italiana.

Ad ogni passo, dal mare al monte, i segni di Roma e di San Marco si accordano ancor sempre con la vita della popolazione che ha spirito e costumi prevalentemente italiani anche là dove infiltrazioni straniere ne hanno, a traverso i secoli, screziato la composizione etnica. Documenti di alta eloquenza, sacrifici tenaci che non ristarono neppure dinanzi al martirio, l'esistenza quotidiana del popolo che è veramente, come vuole il Renan, « un plebiscito di tutti i giorni », offrono la prova dell'armonico, congenito consenso della Venezia Giulia al moto secolare di idee e di eroismi per la liberazione e l'unità d'Italia, l'aspirazione costante di questo popolo ad unirsi, nell'invocata ora propizia, ai fratelli redenti.

Fatta la storia delle persecuzioni austriache e resistenze italiane in queste regioni, il documento continua: L'irredentismo italiano nacque il giorno in cui la pace del '66 espiò solo in parte quella grande violenza politica che, compiuta a Campo Formio, fu ribadita dal Congresso di Vienna.

Occorre, per ridare la pace all'Europa centrale ed equilibrio all'Adriatico, completare l'opera interrotta nel '66, lacerare anche l'ultimo brandello del trattato di Vienna che sinora contese all'Italia una parte dei suoi figli e minò la sicurezza del suo confine adriatico in terra e in mare.

A ciò ottenere è necessario portare il confine del Regno d'Italia al displuvio delle Alpi Giulie che il documento descrive.

Solo con questo confine si chiude la « Porta orientale d'Italia », si sbarrano quelle che furono chiamate le « abituali strade dei barbari », si dà applicazione anche ad oriente al criterio che impone a settentrione il confine italiano del Brennero.

Dimostrata la unità storica e geografica della Venezia-Giulia, la relazione soggiunge:

« Gorizia, Trieste, Pola, Fiume, centri di maggiore importanza sono italiane, anche a non pensare al passato, nella stragrande maggioranza della loro popolazione presente accertata dalle stesse statistiche ufficiali del governo austriaco ed ungherese.

Italiane le città e borgate minori, italiani larghi centri rurali la cui esistenza economica e civile forma un tutto inscindibile con quella delle città. E poichè tali centri alla costa e all'interno sono tutti incontestabilmente italiani e dominano la vita morale e materiale di tutta la regione, non può essere riconosciuto se non all'Italia il possesso totale della regione non solo per le ragioni superiori della sua difesa orientale, della storia, della civiltà, ma anche più propriamente per le leggi dell'economia del paese e per il benessere stesso della sua popolazione senza differenza di nazionalità.

Anche all'infuori della sicurezza militare e della compattezza geografica indispensabili, un confine di transazione, un confine che non si appoggiasse ad elementi di terreno ben definiti, non potrebbe nè risolvere completamente il conflitto nazionale che si teme dall'inclusione di minoranze slave nel nostro confine, nè avrebbe alcuna solidità economica.

Gli sbocchi naturali delle zone montane slavizzate (del resto poco densamente abitate) sono la pianura veneto-friulana e i porti italiani della Venezia Giulia, da Trieste a Fiume.

Se codeste zone abitate ora prevalentemente da slavi appartenessero ad uno Stato diverso dal nostro, esse diventerebbero centri di nazionalismo esasperato contro gli italiani, tenterebbero inevitabilmente al mare, potrebbero esercitare con grande energia,

soccorsa anche dal retroterra sloveno e croato, una pressione minacciosa sulle nostre terre di confine tenendo queste in continua agitazione e i due Stati confinanti in continua tensione.

La inclusione di tutto il territorio cisalpino, anche di quelle frazioni abitate in parte o in tutto da slavi, lungi dal produrre pericoli di irredentismo slavo che un saggio trattamento delle minoranze saprà prevenire, è l'unico modo per evitare o rendere innocuo e perciò neutralizzare al suo primo sorgere ogni irredentismo slavo che un confine irrazionale accenderebbe sotto la stessa pressione delle necessità economiche; che gli slavi cisalpini potranno invece liberamente soddisfare come sinora nei centri urbani e nei porti italiani del paese sotto la tutela del comune dominio italiano.

Affermate l'indivisibilità della regione e la necessità che essa costituisca col suo confine alpino il baluardo orientale d'Italia, non può recar pregiudizio alla rivendicazione italiana il numero di abitanti d'altra lingua che si trovano o frammisti in minoranza agli italiani in alcuni distretti o formino magari la maggioranza di alcuni estremi distretti della regione. Si dissero già le ragioni, gli aspetti e il valore generale di questi fenomeni ai margini dei vari territori anche di altre unità nazionali, non per questo politicamente intaccate o scisse. Ad ogni modo, a correggere impressioni correnti, giova stabilire che la Venezia Giulia non è se non una parte divelta a forza in epoca recente per ragione politica dal corpo geograficamente compatto della Venezia, la quale complessivamente novera 3,600,000 abitanti, di cui poco più di 400.000 slavi e che anche volendo limitare il computo alla parte della Venezia sinora staccata dal Regno d'Italia (Venezia Giulia) le statistiche officiali danno, compresi i regnicoli, 482.000 italiani di contro a 411.000 slavi (tra sloveni e croati).

Dimostrata la fallacia fraudolenta delle statistiche austriache, si conclude:

Senza dilungarsi in ricordi della vita politica del paese, basterà accennare che nelle tre provincie amministrative di Trieste, di Gorizia-Gradisca e dell'Istria, le quali, secondo la statistica ufficiale avrebbero 44 0|0 di popolazione italiana, 32 0|0 di sloveni e 20 0|0 di croati, le amministrazioni dei Comuni, cioè degli enti fondamentali e tradizionali della vita pubblica, che, pur poggiando il sistema elettorale sulla più larga base, sono in mano di italiani, comprendono il 70 0|0 della intera popolazione della Venezia Giulia, mentre i Comuni amministrati da slavi comprendono soltanto il 30 0|0 della popolazione complessiva delle tre Provincie giuliane. Così le Diete provinciali - anche a non pensare a Trieste, dove il Consiglio-Dieta ha 68 membri italiani su 80 - sono in Istria e nel goriziano in maggioranza italiane, in onta a regolamenti elettorali foggiati sotto la pressione del Governo a favore degli slavi.

Queste sole principali manifestazioni della vita politica della Venezia Giulia dimostrano che, o gli italiani sono, contro le statistiche ufficiali, la grandissima maggioranza della popolazione, oppure che parte molto notevole degli slavi, malgrado le pressioni governative e le agitazioni avversarie, riconosce la superiorità italiana, la necessità ed utilità della convivenza con l'elemento italiano, ne parla la lingua e ne accetta il programma politico del quale mai gli italiani hanno fatto mistero neppure nel campo amministrativo.

(*Continua*).

In memoria di Re Umberto

Sua Maestà la Regina Madre, questa mattina alle 8, accompagnata dalla contessa Taverna, dama d'onore, e dal gentiluomo principe di Belgioioso, si è recata al Pantheon, per assistere alla Messa espiatoria in suffragio del Re Umberto I.

S. M. venne ricevuta al pronao del tempio da S. E. Berenini, ministro della istruzione pubblica, dal prefetto gr. uff. Aphel, dal generale Speckel, presidente dei veterani, e da monsignor Beccaria, cappellano maggiore di Corte.

Terminata, alle 8,30, la funebre cerimonia, S. M., ossequiata dalle autorità presenti e da molti cittadini, è ritornata a Palazzo Margherita.

Alle 10,30, hanno poi avuto luogo i funerali solenni, che a cura dello Stato, si celebrano ogni anno, ai quali, come il solito, hanno presenziato alcuni cavalieri e alcune collaresse dell'Ordine supremo della SS. Annunziata, le rappresentanze del Senato e della Camera dei deputati, le grandi cariche di Corte, il corpo diplomatico, i membri della Giunta comunale, la presidenza della Corte dei conti, del Consiglio e della Deputazione provinciale, le autorità civili, giudiziarie e militari, nonchè moltissimi invitati.

È stata eseguita la Messa di *requiem*, che vinse il concorso della R. Accademia filarmonica romana nel 1914, del maestro Giacomo Setaccioli, la cui esecuzione, diretta dal maestro stesso, è riuscita in modo veramente degno di sincero encomio.

Terminato il servizio funebre, il tempio è stato aperto al pubblico, che si è affollato, per tutta la giornata, a visitare, con effusione di memore riverenza, le tombe dei Re.

CRONACA ITALIANA

S. A. R. il Duca di Genova, Luogotenente Generale del Re, è partito ieri sera, alle ore 20 40, per Torino.

Disposizioni postali pel Corpo di spedizione italiano in Russia. — Il Ministero della guerra notifica che da qualche tempo le comunicazioni con la Russia settentrionale sono migliorate e che, conseguentemente, il servizio postale subirà minori ritardi.

La corrispondenza privata diretta ai militari del Corpo di spedizione italiano colà dislocato, oltre il grado, nome e cognome e riparto del destinatario, deve sempre portare la seguente indicazione: « Corpo spedizione italiano Murmania ».

Opuscoli di propaganda fra le truppe americane. — Fra gli opuscoli di propaganda compilati e diffusi dal Ministero della marina, ve n'è uno che l'ufficio di stato maggiore ha redatto in lingua inglese per diffonderlo fra le truppe americane venute in Italia: Il volume è stato infatti spedito, in parecchie migliaia di copie, in segno di omaggio e di fraternità di animi, alla Missione militare americana presso il Comando supremo.

Il generale Charles G. Treat, capo della Missione, ha inviato all'ammiraglio Revel una nobilissima lettera di ringraziamento, in cui fra l'altro, è detto: « Così, quanto maggiormente si conoscerà l'Italia nella sua storia di ieri e di oggi, tanto migliori saranno gli auspicî che se ne ritrarranno di un radioso domani, quale io e i miei soldati auguriamo a questa grande nazione che ci ospita ».

TELEGRAMMI " STEFANI „

LONDRA, 12. — *Camera dei comuni.* — Rispondendo ad una interrogazione, il segretario per l'Ammiragliato dice che la Conferenza della pace studia attualmente la questione dell'isola di Heligoland.

Se la Germania mantiene il possesso di Heligoland, l'isola sarà di prima importanza dal punto di vista della potenza navale tedesca.

BREST, 13. — La *George Washington*, con a bordo il presidente Wilson, è entrata in rada alle ore 20.

PARIGI, 13. — *Camera.* — Il ministro delle finanze Klotz, rispondendo alle interpellanze sulla situazione finanziaria della Francia, non contesta la cifra di 18 miliardi di franchi di spese previste per il prossimo bilancio, e rileva che le spese durante la guerra ascesero a 171 miliardi di franchi, di cui 118 per l'esercito e per la marina.

Klotz, parlando del bilancio, dichiara che è necessario prevedere spese triple di quelle fatte prima della guerra.

La Camera, dopo lunga discussione sugli ordini del giorno, approva con 247 voti contro 132 l'ordine del giorno puro e semplice accettato dal Governo.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*